

QUADERNO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DESTINATO AGLI IMPIANTI CARBURANTI DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SITI IN:

Piombino p.zza Niccolini 22, Cecina via Aurelia Nord Km.280, Vicarello via Galilei 84/86, Livorno V.le I.Nievo 31.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente quaderno d'oneri disciplina il servizio di trasporto di prodotti petroliferi per autotrazione: benzina auto e gasolio presso gli impianti di distribuzione carburanti dell'Automobile Club Livorno situati in: Piombino p.zza Niccolini 22, Cecina Via Aurelia Nord km.280, Vicarello via Galilei 84/86, Livorno V.le I.Nievo 31, i viaggi previsti sono 160 e prevede le seguenti operazioni:

- Carico dei prodotti presso la base speditrice indicata dal committente (collocata nel territorio dei Comuni di Livorno o Collesalveti) e verifica della coerenza dei volumi caricati con quanto indicato nell'ordine di ritiro,
- ritiro dei necessari documenti di viaggio a corredo della merce, presso la base di carico,
- trasporto presso gli impianti carburanti sopra menzionati di proprietà dell'Automobile Club Livorno,
- verifica nei singoli serbatoi, in contraddittorio con il gestore per mezzo della apposita asta metrica, della quantità presente prima e dopo lo scarico di ogni singolo prodotto in consegna,
- effettuazione da parte del gestore della preventiva sottoscrizione del cedolino in bianco prima del suo inserimento nella stampante del conta litri,
- immissione dei prodotti nei serbatoi secondo le indicazioni del gestore,
- adozione durante le operazioni di trasporto e scarico della merce, di tutte le misure necessarie nel rispetto delle norme sulla sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale,
- supervisione in maniera continuativa delle operazioni di scarico fino alla loro completa esecuzione al fine di evitare sversamenti o miscele accidentali di prodotto,
- se richiesto, il trasportatore ritirerà dai gestori degli impianti carburanti, prima dell'inizio dello scarico, gli eventuali assegni circolari relativi al pagamento della merce, controllandone la completezza e la coerenza della cifra, con quanto indicato nei documenti di viaggio e provvedendo alla contabilizzazione entro il giorno successivo a quello della consegna, versando gli assegni stessi presso la banca indicata dal committente,
- ricevere copia dei documenti di carico relativi alla consegna effettuata, controfirmati da parte del gestore ,
- ricevere e consegnare al mittente eventuali buste contenenti vouchers od altri titoli.
- il servizio dovrà essere effettuato con ATB (min. capacità 36 kl.) ed ogni carico di carburanti sarà effettuato per un quantitativo minimo pari a kl. 36.

Il prezzo complessivo dell'appalto per tutta la durata del contratto di cui al successivo art.2) è di € 70.000,00, oltre iva, a corpo, di cui € 68.000,00 oltre iva per il servizio, e di cui € 1.400,00, oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Sono quindi ammesse offerte soltanto in ribasso percentuale sull'importo di € 68.600,00 oltre iva.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO

Il periodo contrattuale è stabilito in 18 mesi decorrenti dal 1° Luglio 2013 e cesserà quindi il 31/12/2014.

Il servizio oggetto del presente quaderno d'oneri verrà effettuato fino alla concorrenza massima dell'importo previsto per l'intero periodo contrattuale di € 70.000,00 oltre iva, inclusi € 1.400,00 oltre iva, per oneri della sicurezza, previsto.

Pertanto l'impresa affidataria non avrà diritto ad alcun compenso, ristoro o risarcimento per i servizi non effettuati e per quant'altro derivasse dalla mancata esecuzione delle prestazioni, qualora durante la vigenza del contratto non dovesse effettuare servizi per l'intero importo di € 70.000,00 oltre iva.

Il committente potrà comunque recedere unilateralmente dal contratto con effetto dal 01/07/2014, previa disdetta da comunicarsi all'impresa appaltatrice entro e non oltre il 30/04/2014. In tal caso, non spetterà a favore dell'impresa appaltatrice alcun corrispettivo, risarcimento o ristoro per l'esercizio del recesso da parte del committente. All'impresa appaltatrice verrà quindi corrisposto quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.

ART.3 –OSSERVANZA DELLE TARIFFE MINISTERIALI, REVISIONE PREZZI

Nel corso di tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà rispettare le tariffe stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito in legge 06/08/2008, n°133 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prezzo contrattuale a corpo al netto del ribasso offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva revisione ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 12/04/2006, n°163, che viene disciplinata come segue:

l'appaltatore, pena decadenza, dovrà presentare formale richiesta di revisione del prezzo entro e non oltre 31/05/2014 e , in tal caso, il corrispettivo sarà aggiornato sulla base dell'incremento delle tariffe applicate con apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, in tale ipotesi, il prezzo contrattuale al netto del ribasso d'asta sarà aggiornato con l'applicazione dell'incremento di cui sopra.

ART4 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara da parte dei concorrenti, nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di cui al D.Lgs 196/2003.

ART .5 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore del trasporto.

ART.6 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'impresa affidataria, si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.

L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART7 – PENALITA'

L'Automobile Club Livorno si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax o e-mail, le seguenti penalità :

nel caso di ritardata consegna dei prodotti per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

nell'eventualità sopra descritta, l'Automobile Club Livorno, contesterà l'inadempimento contrattuale riscontrato e l'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute

accoglibili ovvero non sia data risposta o la stessa giunga oltre il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

La penale è applicata mediante ritenute sui crediti dell'impresa affidataria.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.9, oltre alla richiesta di risarcimento danni

ART.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'APPALTATORE

Il contratto sarà risolto in danno dell'appaltatore al verificarsi dei casi di cui agli art. 125 e 136 del D.lgs. 12/04/2006 n°163, che si applicano alla fattispecie oggetto del presente quaderno d'oneri ai sensi dell'art.297 del DPR. 5/10/2010 n°207.

Per tali ipotesi il committente Automobile Club Livorno, salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, procederà alla chiamata in cassa della somma garantita dalla garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art.17 del presente quaderno d'oneri e con applicazione di tutte le ulteriori conseguenze di legge.

ART.9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il servizio dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito, l'impresa affidataria si impegna a segnalare, via fax (0586 –898775) – Automobile Club Livorno Ufficio Segreteria e mail: segreteria@acilivorno.it - tali situazioni entro le ore 24.00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

ART.10 – CORRISPETTIVI

L'Automobile Club Livorno corrisponderà all'impresa affidataria l'importo del corrispettivo per il servizio di trasporto determinato sulla base delle effettive prestazioni riferite al periodo di fatturazione.

I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che i corrispettivi s'intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

ART.11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere inviata, all'Automobile Club Livorno – Ufficio Amministrazione – con cadenza mensile e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento su conto dedicato alle commesse pubbliche - vedi anche il successivo articolo 17 (numero conto corrente – codice IBAN ecc.);

-Aliquota I.V.A. di legge;

- ogni altra indicazione utile.

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 7 giorni dalla fine del mese di effettuazione delle prestazioni dietro presentazione della fattura medesima presso l'ufficio Amministrazione, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del committente.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni effettuate, il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

ART.12- ALTRE DISPOSIZIONI

L'impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio segreteria - ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, Si applica per tali ipotesi, l'art.116 del D.lgs.12/04/2006 n°163.

ART.13 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dell'Automobile Club Livorno.

Art.14 - FORO COMPETENTE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine all'appalto di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART.15 – VERIFICA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito nel presente quaderno d'oneri, eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per scritto da parte del committente. Per le verifiche e le perizie che si rendessero necessarie e che l'Automobile Club Livorno intendesse far eseguire, anche in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria circa la qualità del servizio, la relativa spesa rimarrà a carico dell'impresa aggiudicataria, ogni qualvolta risulti che il servizio non risponde ai criteri indicati nel presente quaderno d'oneri.

ART.16 – FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio oggetto del presente quaderno d'oneri (codice CIG 5099109DD9), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, la impresa affidataria assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla garanzia fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Automobile Club Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.17 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di gara il concorrente produrrà, a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n°163, garanzia provvisoria (cauzione o fidejussione) di € 1.400,00=, riducibile ad € 700,00= per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 40, 7° comma, del medesimo D.Lgs.

L'impresa affidataria, a norma dell'art.113 del predetto D.Lgs. n° 163 del 2006, costituirà, a garanzia degli obblighi contrattuali garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) dell'importo pari al 10% del prezzo contrattuale. Per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 40, 7° comma, del medesimo D.Lgs. l'importo della cauzione definitiva sarà ridotto del 50%.

L'importo della garanzia fideiussoria definitiva, sarà maggiorata per i casi previsti dal 1° comma del suddetto art.113 del D.lgs. 163 del 2006.

ART.18 – CONVENZIONI ART. 2 LEGGE 23/12/1999, N°488

Si dichiara che il servizio oggetto del presente quaderno d'oneri non è compreso nelle convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26, primo comma, della legge 23/12/1999, n° 488 e successive modificazioni.

Con tale dichiarazione si intende soddisfatto quanto richiesto al comma 3 bis del citato art. 26 della legge 23/12/1999, n° 488.

Qualora il servizio oggetto del presente quaderno d'oneri, durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi del predetto art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n° 488, l'Automobile Club Livorno, se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare

migliorativi rispetto a quelli del presente atto, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all'art. 1, 13° comma, del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n° 135.

Qualora il servizio di cui trattasi, sempre durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli di cui al settimo comma del predetto art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista.

ART19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di appalto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, che accetta di sostenerle.

ART.20 - DOMICILIO

Ai fini del contratto relativo al servizio, l'impresa affidataria elegge domicilio in Livorno presso la sede dell'Automobile Club Livorno.

ART.21 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'impresa aggiudicataria attesta, sotto la propria piena responsabilità, di essere tuttora in regola con i contributi INPS ed INAIL e solleva l'Automobile Club Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa medesima.

L'inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di versare i contributi di cui sopra costituisce un motivo di risoluzione del contratto e, in conseguenza di ciò, l'Automobile Club Livorno può agire nei confronti della medesima impresa per ottenere il risarcimento del danno, anche rivalendosi sulla garanzia fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva.

ART.22 - SICUREZZA

L'impresa appaltatrice attesta di aver tenuto conto degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, redatto ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n°81.

ART.23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quant'altro non previsto espressamente, si rinvia al D.lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni, al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207, alla normativa vigente in materia di appalto di pubblici servizi e, dove applicabile, in materia di appalto di lavori pubblici.

ART.24 - SUBAPPALTO E/O COTTIMO

Il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare in sede di gara, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni, le prestazioni che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola, con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso.

Le prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri sono subappaltabili o affidabili a cottimo entro il limite del 30%.

Sulla base della dichiarazione presentata in sede di gara e dopo l'esperimento della gara stessa, l'impresa vincitrice dovrà presentare apposita richiesta di subappalto o di concessione in cottimo entro il termine che le verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con istanza che la stazione appaltante si riserva di accogliere con atto motivato da adottare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza medesima.

Con tale istanza l'impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi dei subappaltatori e/o cottimisti (per i quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge) e dovrà altresì precisare l'esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l'entità del ribasso eventualmente formulato a suo favore da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista; ribasso che non dovrà eccedere il limiti di legge.

Dopo l'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla concessione in subappalto od in cottimo, sarà obbligatorio per l'impresa aggiudicataria depositare presso la stazione appaltante i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, (contratto di subappalto o cottimo che a pena di nullità assoluta, dovranno contenere la clausola di cui all'art.3,9°, comma della legge 13/08/2010 n°136; clausola prevista e dovuta anche per qualsiasi altro subcontratto connesso alle prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri) trasmettendo altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 2006/163.

L'impresa aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore o cottimista della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore o cottimista.

La responsabilità solidale viene meno se l'impresa appaltatrice del servizio verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista.

L'impresa aggiudicataria può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore o del cottimista della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore o al cottimista.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, sono stati correttamente eseguiti.

Inoltre, l'impresa appaltatrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa corrisposto, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stesso appaltatore ai subappaltatori od ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

La stazione appaltante, in caso di accertato inadempimento dell'impresa aggiudicataria nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, previa trattenuta delle somme in corso di maturazione o sulla rata di saldo (sempreché tali somme siano state liquidate e non ancora corrisposte), avrà facoltà di pagare direttamente ai subappaltatori o cottimisti le loro spettanze, dietro presentazione di fatture regolarizzate agli effetti I.V.A., accompagnate da relazione che dimostri l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria (in contraddittorio con la stessa, nel rispetto del giusto procedimento amministrativo).

In ogni caso, l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 e come inadempienza tale da comportare la risoluzione del contratto, con conseguenti chiamata in cassa e incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per quant'altro riguarda il subappalto e/o cottimo si rinvia alla normativa vigente in materia e in particolare all'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 che si intende integralmente riportato.

ART.25 - FORMA CARTACEA

Il contratto relativo al servizio verrà stipulato mediante scrittura privata perfezionata in forma cartacea ai sensi dell'art.6, terzo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n°179, di modifica dell'art.11, tredicesimo comma, del D.Lgs. 12/04/2006, n°163 (vedi anche lavori preparatori del Senato – atto n°3533XVI Legislatura in sede di approvazione della legge 17 Dicembre 2012, n°221, di conversione del suddetto D.L.n°179 del 2012).